



Comune di Urbisaglia
Provincia di Macerata

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le forme di assistenza sociale agli anziani ed agli handicappati erogate dal Comune di Urbisaglia al fine di ridurre le forme di emarginazione sociale e recuperare, per quanto possibile, alla vita attiva e di relazione tutte le potenzialità e le esperienze presenti nella comunità locale ed appartenenti alle categorie più deboli.

CAPO I ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 2

L'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare forme di assistenza diretta, in natura e in denaro, alle persone anziane ultrasessantacinquenni ed ai portatori di handicap, cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Urbisaglia, gestisce il servizio di assistenza domiciliare al fine di mantenere l'assistito nel proprio ambiente di vita quotidiana evitando, per quanto possibile, il distacco dagli affetti, dalle abitudini quotidiane che è spesso fonte di fenomeni di dissociazione e di regresso mentale. Nell'espletamento di tale attività il Comune si avvale della collaborazione di un'assistente sociale, anche mediante convenzione con l'Azienda Sanitaria USL n. 9 di Macerata, dei servizi e della mensa della casa di riposo, con la quale verrà stipulata idonea convenzione, e delle collaboratrici familiari che erogano direttamente le loro prestazioni all'assistito dietro diretto pagamento del corrispettivo da parte dello stesso.

Art. 3

I Servizi di assistenza domiciliare complessivamente erogati ai sensi del presente capo sono:

- a) assistenza domestica e riassetto dell'abitazione;
- b) assistenza sociale e segretariato sociale;
- c) servizio mensa;
- d) adempimenti contabili, fiscali e assicurativi connessi ai servizi;
- e) servizio di telesoccorso.

I suddetti servizi potranno essere affidati completamente o parzialmente all'IPAB "A. Buccolini" di Urbisaglia con apposita convenzione.

Art. 4

L'assistenza domiciliare di cui alla lettera a) del precedente articolo (assistenza domestica) viene realizzata e garantita attraverso l'erogazione di un sussidio di natura economica a totale o parziale copertura del costo del servizio espletato dalla collaboratrice familiare secondo tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale. L'assistito provvederà al pagamento diretto del servizio di assistenza domiciliare ricevuto nel limite di ore settimanali autorizzate dall'Amministrazione. Ogni

L'Amministrazione comunale si riserva di sottoporre a visita di controllo i soggetti assistibili.

Art. 8

Le prestazioni di cui al precedente art. 4, 1° e 3° comma (assistenza domestica e telesoccorso), sono erogate secondo le seguenti modalità e limiti di reddito.

	<i>Nucleo familiare di 1 persona</i>	<i>Nucleo familiare di 2 persone</i>	<i>sussidio</i>
Limiti reddito mensile fino a Lire	700.000	900.000	100%
	800.000	1.000.000	70%
	900.000	1.100.000	50%
	1.000.000	1.200.000	30%

oltre tali limiti di reddito le prestazioni saranno a totale carico dei richiedenti.

In sede di prima applicazione le prestazioni di cui al precedente art. 4, 2° comma (servizio mensa), saranno erogate al prezzo stabilito dalla giunta comunale in accordo con la casa di riposo.

I limiti di reddito di cui ai precedenti comma potranno essere adeguati dalla Giunta comunale di anno in anno, tenuto conto delle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT nonché delle variazioni intervenute nei prezzi dei servizi di cui trattasi.

In sede di prima applicazione il servizio di telesoccorso di cui all'art. 4 comma 3° verrà erogato al prezzo attuale di L. 105.000 trimestrali, salve successive variazioni disposte dagli enti erogatori. Su tali importi interviene il contributo percentuale del comune ai sensi dei commi precedenti.

Art. 9

Annualmente l'ufficio servizi sociali compila apposita relazione scritta dell'attività svolta nel periodo, elencando i soggetti assistiti, le diverse forme di assistenza prestate, il periodo di assistenza fornito, gli importi indicati analiticamente ed il totale dei sussidi da erogare, nonché eventuali suggerimenti volti al miglioramento del servizio. L'ufficio servizi sociali inoltre, conserverà tutte le schede nominative degli assistiti con annotate le prestazioni erogate che verranno controllate a cura dell'Amministrazione comunale.

Art. 10

Le prestazioni assistenziali di cui all'art. 3 saranno attivate gradualmente tenuto conto delle esigenze dei richiedenti e delle disponibilità strutturali e finanziarie dell'Ente erogatore.

Art. 11

Le tariffe orarie del servizio di assistenza domiciliare di cui alla lettera a) del precedente art. 3, le percentuali di contribuzione a carico del comune di cui al successivo art. 8, nonché i prezzi del servizio di cui alla lettera c) dello stesso art. 3 verranno determinati in sede di determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale secondo la seguente disciplina generale:

- a) valutazione del prezzo di mercato dei servizi considerati;
- b) valutazione del limite di prestazioni orarie e singole autorizzate dalla Giunta comunale ai sensi del precedente art. 6;
- c) valutazione delle condizioni economiche generali degli assistiti;
- d) valutazione della percentuale di copertura dei costi da garantire.

Art. 12

Alla data di approvazione del presente regolamento le tariffe del servizio domiciliare di assistenza domestica e riassetto dell'abitazione di cui alla lettera a) del precedente art. 3 vengono

limiti di reddito mensile fino a L.	750.000	1.000.000	100%
	875.000	1.150.000	70%
	1.000.000	1.200.000	50%
	1.100.000	1.400.000	30%

Di stabilire ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento le tariffe orarie del servizio di assistenza domiciliare di cui all'art. 3 lett. a), nonché le percentuali di contribuzione a carico del Comune aggiornandoli nel modo che segue:

- TARIFFA ORARIA L. 8.650
- PERCENTUALE DI CONTRIBUTUZIONE L. 3.361

Di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17, 36° comma, della legge 15.5.1997 n. 127.